

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27647 Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: LAURO DAVIDE
Data Udiienza: 11/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da Voicu Eduard Florin, nato in Romania l'8 marzo 2004, avverso la sentenza del 6 novembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero affinché proceda nei confronti di Eduard Florin Voicu per i reati di cui agli artt. 648 o 648 *bis* cod. pen.

1.1. Più in particolare, l'azione penale nei confronti dell'imputato è stata esercitata in relazione al concorso nella detenzione di un'ingente quantità di sostanza stupefacente, rinvenuta in diversi punti di un'abitazione nella disponibilità del coimputato Daniele Pallante.

Quest'ultimo fu visto mentre usciva dall'immobile, per salire a bordo del veicolo in uso al Voicu, all'interno del quale, in esito a una successiva

perquisizione, fu individuato un doppio fondo, protetto da un meccanismo elettromagnetico, in cui fu rinvenuta la somma in contanti di euro 12.010.

Valorizzando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio – con cui l'imputato ammise di aver ricevuto 500 euro da Pallante per trasportare fino a Roma la somma – il Giudice ha ritenuto che, nei confronti di Voicu, il fatto dovesse essere qualificato come ricettazione (o riciclaggio), e quindi ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Eduard Florin Voicu, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con l'unico articolato motivo di ricorso si invoca l'annullamento della sentenza impugnata, deducendone l'abnormità strutturale e funzionale: trattandosi, infatti, di fatto nuovo e non di fatto diverso, il Giudice per le indagini preliminari, anziché restituire gli atti al Pubblico ministero, avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, in assenza di una statuizione sul merito dell'accusa non poteva essere disposta la confisca della somma di denaro rinvenuta nella vettura a lui in uso.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto contro un provvedimento che è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (in linea con quanto già affermato da Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, dep. 1992, Paglini, in motivazione).

Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, non si può ritenere abnorme e quindi non è ricorribile per cassazione neppure per tale ragione.

2. Il profilo di abnormità dedotto attiene alla violazione del complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni.

Si tratta, com'è noto, di previsioni normative che tendono ad assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

2.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, non è affetto da abnormità, né risulta assunto in violazione di legge, trattandosi piuttosto dell'esercizio di un potere espressamente previsto dall'ordinamento processuale, ovvero dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudice procedente, nel caso in cui accerti che il fatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, deve disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

Pertanto, si tratta di un potere il cui esercizio non si pone affatto al di fuori del sistema processuale, né determina alcuna stasi la quale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 10728 del 2022, Fenucci, Rv. 282807 – 01, in motivazione).

2. . Né il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione, come invece si afferma in ricorso.

Costituisce *ius receptum* il principio per cui il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria, rispetto a quello enunciato nell'imputazione, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria (Sez. 6, n. 35022 del 13/06/2024, Bruno, non mass.; Sez. 2, n. 24278 del 03/02/2023, Novembri, non mass.; Sez. 6, n. 37626 del 25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200 – 01; Sez. 1, n. 1708 del 01/12/1999, Serafini, Rv. 215338 – 01).

In tal caso la pronuncia sul fatto diverso verrebbe infatti a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto; la trasmissione degli atti, invece, lascia impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in merito all'esperibilità dell'azione penale per il diverso fatto di reato.

Il provvedimento di restituzione può sì essere ritenuto abnorme, ma nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui la condotta di cui all'imputazione sia inquadrabile in un altro reato di cui vi siano già tutti gli elementi, non potendosi ravvisare, in tal caso, un mutamento degli elementi essenziali del fatto, ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ex art. 521, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. , n. 3521 del 7/10/ 2022, dep. 2023, Ousmane, Rv. 283950); così facendo, infatti, si determina una indebita regressione del procedimento in una situazione in cui il giudice, invece,

avrebbe dovuto esercitare il potere dovere di riqualificare in diritto il fatto accertato.

2.3. Lamenta inoltre il ricorrente che l'abnormità del provvedimento deriverebbe dalla considerazione per cui nel caso in esame doveva in realtà trovare applicazione l'art. 518 cod. proc. pen., trattandosi di fatto nuovo e non di fatto diverso (pp. 4 e ss.).

Anche per questo profilo, il ricorrente non si confronta con il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di fatto nuovo attiene a un accadimento assolutamente difforme da quello contestato e all'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio, mentre per fatto diverso, che consente la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (o che, in difetto, impone la trasmissione degli atti), deve intendersi non solo un fatto integrante una diversa imputazione pur restando identico l'accadimento storico, ma anche un fatto caratterizzato da connotati materiali difformi rispetto alla contestazione originaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 17279 del 29/04/2026, Avanzini, non mass.; Sez. 3, n. 16433 del 01/04/2026, Mazzaro, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mataboni, Rv. 275928 – 01; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822 01; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477 01).

Il "fatto nuovo", quindi, è un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, sinteticamente riportato nell'imputazione, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge.

Nel caso in esame l'imputazione contenuta nel decreto che ha disposto il giudizio ha riguardato il concorso nella detenzione dello stupefacente, con esplicito riferimento alla cospicua somma di denaro, ivi compresa quella rinvenuta nel doppiofondo della vettura in uso al ricorrente, rispetto alla quale sono stati poi trasmessi gli atti ai sensi degli artt. 516, comma 1, e 521, comma 2, cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 648 e 648 *bis* cod. pen.), ovvero rispetto a un fatto che si pone in rapporto di incompatibilità e dunque di non cumulabilità con quello originariamente contestato, cui si sostituisce.

Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha rinvenuto la diversità del fatto nella presenza di connotati materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione, in relazione agli elementi del reato.

A non diverse conclusioni conduce il precedente di questa Sezione richiamato in ricorso (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, Lanceni, Rv. 269459

01), peraltro relativo ad ipotesi diversa da quella in esame: ponendosi nel solco dei principi appena ricordati, questa Sezione ha ritenuto l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice non si è limitato a ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento al fatto nuovo accertato nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla contestazione originaria, ma ha determinato la regressione del procedimento anche con riguardo all'imputazione già contestata (in quella circostanza il giudice di merito non si era pronunciato né sul fatto originariamente contestato, il reato di guida in stato di ebbrezza, né su quello nuovo emerso in dibattimento, ovvero il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico, ma aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per entrambi i fatti).

2.4. Quanto, infine, alla confisca del denaro rinvenuto nel doppio fondo della vettura in uso al ricorrente, dalla ricostruzione compiuta in sentenza che il ricorso non confuta in alcun modo (pp. 5 e 6 ricorso) emerge che la somma di denaro fu data da Daniele Pallante a Eduard Voicu, affinché la trasportasse a Roma e la consegnasse a sua volta a terzi soggetti non individuati.

Contrariamente a quanto si assume in ricorso, quindi, la confisca è stata disposta non nei confronti del ricorrente, ma del coimputato Pallante, ai sensi degli artt. 240 *bis* cod. pen. e 85 *bis* d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza della condanna per il reato di detenzione della sostanza stupefacente (pp. 20 e 21 sentenza impugnata).

Il ricorrente, inoltre, non vanta alcun interesse ad impugnare sul punto la decisione.

L'interesse, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato o a costituire una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, e deve persistere sino al momento della decisione.

Ne segue pertanto che l'imputato non è legittimato a proporre la doglianza per carenza di interesse poiché, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, Sokoli, non mass.; Sez. 4, n. 2867 del 13/01/2021, Guidetti, non mass.), a meno che allegghi un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione, nella specie neppure dedotto (Sez. 2, n. 16356 del 21/03/2024, Calabrò, non mass.; Sez. 3, n. 30691 del 24/06/2021, Praticò, non mass.; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, Castellaccio, Rv. 262612 – 01; conf., con riguardo alla confisca di cui all'art. 240 *bis* cod. pen., Sez. 4, n. 2138

del 15/09/2021, dep. 2022, Zanetti, non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 31/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278592 01).

Si tratta di una conclusione non incisa dal recente intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 01), che in tema di riesame ha affermato che l'interesse all'impugnazione deve consistere nell'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene; le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che è onere del ricorrente che nel caso in esame nulla ha dedotto allegare un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo giuridico sulla sua posizione (conf., in relazione al provvedimento di confisca di un ciclomotore, Sez. 4, n. 17341 del 22/04/2026, Belli, non mass.).

3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Davide Lauro

Il Presidente
Salvatore Dovere